

DIREZIONE PROVINCIALE DI: TREVISO

UFFICIO TERRITORIALE DI: MONTEBELLUNA

Registrazione di Atto Privato

Il 06/05/2026, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio T5S, serie 3, numero 336

data di stipula: 23/04/2026

ident.vo telematico: T5S26L000336000BB per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 02475740268

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

02475740268				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

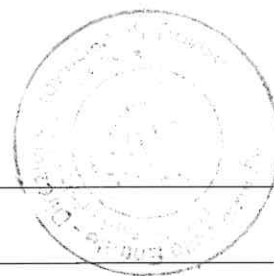
Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24





STATUTO

"Quartiere Verdi - Associazione di Promozione Sociale"

Art. 1 - Denominazione sociale

1. È costituita l'Associazione **"Quartiere Verdi - Associazione di Promozione Sociale"**, in breve **"QV - APS"** avente la natura di associazione di promozione sociale ai sensi del Codice civile, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni e della normativa in materia (d'ora in avanti detta anche Associazione).

2. L'Associazione farà uso dell'indicazione di "associazione di promozione sociale" o di "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

3. L'inserimento dell'acronimo "APS" nella denominazione sociale e l'utilizzo dell'indicazione di "associazione di promozione sociale" o di "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico sono subordinati all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

4. La determinazione territoriale del Quartiere Verdi è da intendersi compresa tra le zone borgo Treviso a nord, via Forche a est, linea ferroviaria a sud, borgo Pieve a ovest.

Art. 2 - Scopi e Attività

1. L'Associazione **"QV - APS"** non ha scopo di lucro ed è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione:

a) promuove la realizzazione di iniziative di carattere educativo,

culturale e formativo, nonché l'aggregazione sociale attraverso attività nel settore sociale e del volontariato;

b) promuove la cooperazione culturale;

c) promuove e sviluppa l'associazionismo, in tutte le sue forme, attraverso progetti di solidarietà e di volontariato;

d) promuove una cultura ambientale ed ecologica rivolta a tutelare e valorizzare tutto il paesaggio, favorendone la conoscenza e la tutela;

e) sostiene e promuove l'integrazione degli stranieri; grazie all'organizzazione di eventi aggreganti;

3. L'Associazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

a) le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

e) organizzazione e gestione di attività sportive amatoriali;

TRIVISO
f) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

4. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

5. L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, solo laddove sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 36, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

6. L'Associazione potrà svolgere anche attività diverse, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale secondo criteri e limiti definiti dall'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dalle relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata all'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo) la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni.

7. L'Associazione può esercitare altresì l'attività di raccolta fondi ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa,

mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 3 - Durata e sede

1. L'Associazione ha durata illimitata.
2. L'Associazione ha sede legale in via Verdi, 32 nel Comune di Castelfranco Veneto (TV).
3. Il trasferimento dell'indirizzo della sede legale nel medesimo comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 4 - Ammissione degli associati

1. Possono essere associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ed integrare il numero entro un anno.
3. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
4. La quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.
5. L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non

discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

6. In caso di mancato accoglimento della domanda, l'Organo di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda e comunicarla all'interessato.

7. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

8. L'ammissione ad associato ha carattere permanente, fermo restando il diritto di recesso.

Art. 5 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno pari diritti e doveri.

2. In particolare, gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- consultare i libri sociali e prendere visione dei bilanci, secondo le regole stabilite dal successivo art. 16;

- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

3. Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

Art. 6 - Perdita della qualifica di associato

1. La qualità di associato si perde per:

- a) morte,
- b) recesso, formalizzato per iscritto;
- c) esclusione.

2. L'associato può sempre recedere dall'Associazione, dandone comunicazione in forma scritta all'Organo di Amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

3. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

4. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

5. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 7 - Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) l'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo);
- c) l'Organo di controllo

2. I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

3. Può essere riconosciuto un compenso all'Organo di controllo - ove nominato ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 8 - L'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione "QV - APS", ne determina le linee di politica associativa e gli obiettivi strategici e delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

2. L'Assemblea è costituita da tutti gli associati, purché siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e siano in regola con il versamento della quota associativa.

3. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

5. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio ed è convocata dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di

quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

6. Tale comunicazione deve essere inoltrata a mezzo lettera o e-mail al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

7. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

8. Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

9. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e trascritto nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea.

10. L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria. È Straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento, nonché la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione. È Ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 9 – Compiti dell'Assemblea

1. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti dell'Organo di Amministrazione e, ove obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, l'Organo di controllo;
- nomina e revoca, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, ove previsto;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

Art. 10 – Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il

numero degli associati presenti aventi diritto di voto, in proprio o in delega.

2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti degli associati presenti.

3. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 11 - Assemblea straordinaria

1. L'assemblea Straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (**tre-quarti**) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il **voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati**.

Art. 12 - L'Organo di Amministrazione o Consiglio Direttivo

1. L'Organo di Amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può, per gravi motivi, essere revocato con motivazione.

2. L'Organo di Amministrazione è formato da un numero di componenti **compreso tra cinque e nove**, incluso il Presidente e Vicepresidente. È facoltà anche di eleggere un Segretario e un Tesoriere.

3. L'Organo di Amministrazione dura in carica per quattro anni e i suoi componenti non possono svolgere più di tre mandati.

4. L'Organo di Amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e Straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Associazione,

- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, ove previsto, il bilancio sociale, e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- delibera in ordine agli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali obbligatori e le scritture di cui agli articoli 13,14, 15 e 17, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- disciplina l'ammissione degli associati secondo le modalità previste nell'apposito Regolamento;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 13, comma 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- stabilisce i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- cura gli adempimenti connessi al deposito e alla pubblicazione dei bilanci, con le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti.

5. L'Assemblea nomina i componenti dell'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo).

Il Presidente è nominato dall'Organo di Amministrazione tra i propri componenti, così come il Vicepresidente. E' facoltà del Consiglio Direttivo di

nominare anche un Segretario e un Tesoriere, scelti tra i suoi membri.

6. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

7. L'Organo di Amministrazione è convocato ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti dell'organo di Amministrazione.

8. La convocazione delle riunioni dell'Organo, contenente l'ordine del giorno nonché il luogo, la data e l'ora della riunione, deve essere inviata ai consiglieri, a mezzo posta elettronica almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione stessa. In caso di particolare urgenza il Presidente può convocare la riunione con 48 ore di preavviso, anche mediante altri strumenti alternativi, quali PEC, WhatsApp, piattaforme digitali comunque tracciabili.

9. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

10. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire

adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed

alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di

visionare, ricevere o trasmettere documenti.

11. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto

le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel

Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne

erano a conoscenza.

Art. 13 – Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni e

in quelli esterni, nei confronti dei terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che

la impegnano verso l'esterno.

2. Il Presidente:

a) ha il potere di stipulare, ottenute le necessarie autorizzazioni, contratti

in nome e per conto dell'Associazione;

b) convoca e presiede l'Organo di Amministrazione;

c) convoca e presiede l'Assemblea;

3. Il Presidente è individuato dall'Organo di Amministrazione tra i suoi

membri e può essere riconfermato.

4. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione, per

quattro anni e non può svolgere più di tre mandati; il Presidente cessa per

scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca

decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

5. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente

convoca l'Assemblea per l'elezione dell'Organo di Amministrazione.

6. Il Vicepresidente è individuato dall'Organo di Amministrazione tra i suoi membri e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 14 - Vicepresidente

1. L'Organo di Amministrazione nomina anche un Vicepresidente, il quale sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni; il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 15 - Segretario e Tesoriere

1. L'Organo di Amministrazione può nominare un Segretario che svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'Amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo nonché del libro degli Associati dell'Associazione.

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri. L'incarico è svolto, salvo diversa e motivata determinazione del Consiglio Direttivo, a titolo volontario e gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio.

2. Il Tesoriere è nominato con le stesse modalità previste per la nomina del Segretario, di cui al precedente punto.

Il Tesoriere è responsabile, insieme al Consiglio Direttivo per quanto riguarda le competenze attribuite dalla legge e dal presente statuto, della

tenuta di idonea documentazione della quale risulta la gestione economica e finanziaria dell'Associazione, segue i movimenti contabili dell'Associazione e le relative registrazioni nell'ambito della formazione del bilancio consuntivo nonché degli eventuali bilanci preventivi e bilanci sociali.

Art. 16 - L'Organo di controllo

1. Quando obbligatorio ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina un Organo di controllo, monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2 del codice civile. Si applica l'art. 2399 del codice civile.

2. L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta Amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

3. L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

4. L'Organo di controllo può esercitare inoltre, al ricorrere dei requisiti

previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Art. 17 - Revisione legale dei conti

1. Ove obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

2. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo.

Art. 18 - Libri sociali

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali, a cura dell'organo di Amministrazione o dal Segretario se nominato:

a) il libro degli associati;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

c) il registro dei volontari;

2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

Art. 19 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili, materiali e immateriali pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo.

2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo

svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 20- Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 21 - Risorse economiche

1. L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei limiti e criteri di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e relative disposizioni attuative.

Art. 22 - Bilancio di esercizio

1. L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

2. Il bilancio di esercizio è predisposto dall'Organo di Amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale cui si riferisce il bilancio ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, e depositato presso il registro unico del terzo settore entro i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.

3. Il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla normativa vigente, deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla

normativa stessa.

4. L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

Art. 23 - Bilancio sociale

1. Laddove ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, l'Associazione è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il bilancio sociale è predisposto dall'Organo di Amministrazione e viene approvato dall'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

Art. 24- Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono deliberate dall'Organo di Amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art. 25- Personale retribuito

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati,

solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati.

3. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Art. 26 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano le vigenti disposizioni in materia contenute nel Codice civile e le disposizioni previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

2. In particolare, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

3. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 27 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti, al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e, in quanto compatibili, alle disposizioni del Codice civile.

L'Associazione di Promozione Sociale denominata "Quartiere Verdi APS"

costituisce la prosecuzione, ai sensi e per gli effetti della Riforma del Terzo

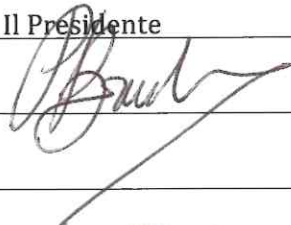
Settore, della precedente denominata "Associazione Quartiere Verdi"

costituitasi alla presenza del Notaio L. Tassitani il 4 maggio 1993 e registrata a

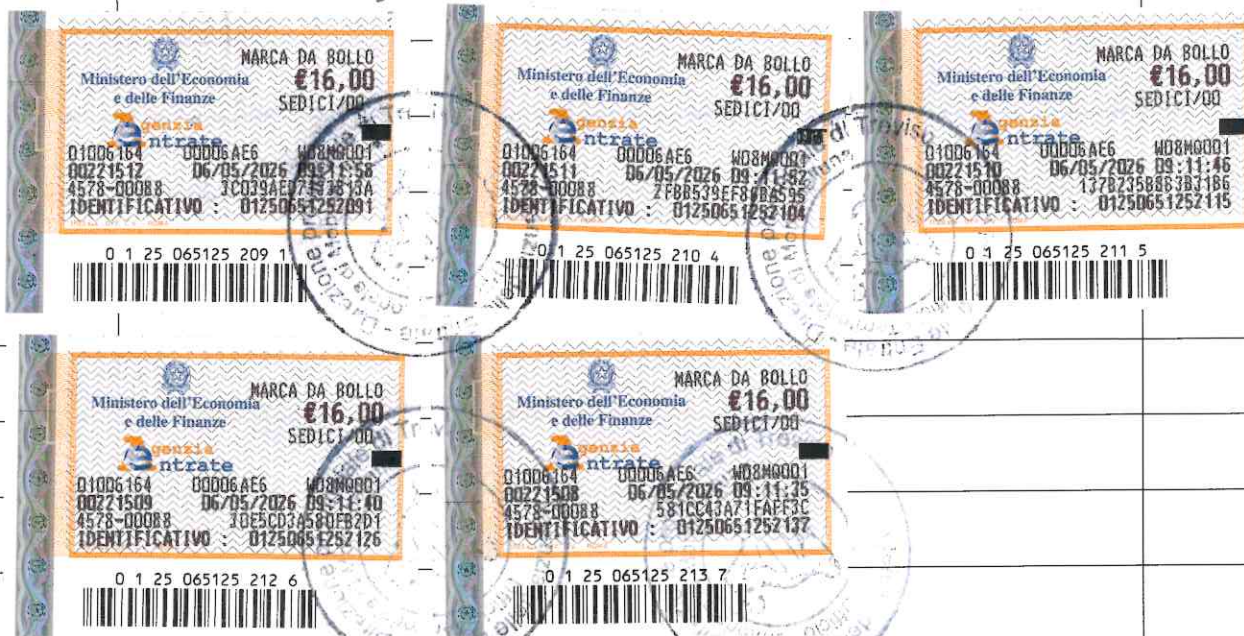
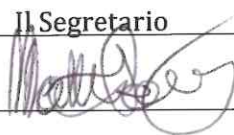
Castelfranco Veneto il 24.05.1993 con il n. 377.

Castelfranco Veneto 23.04.2026

Il Presidente



Il Segretario

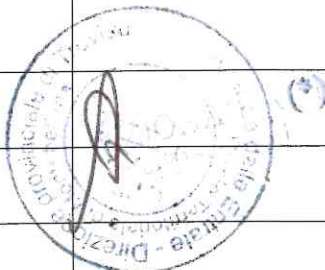


AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI MONTEBELLUNA

06 MAG 2026
Fascicolo n. 336 Serie 3

Liquidato Euro 200,00 €

Handwritten signature and date





ASSOCIAZIONE QUARTIERE VERDI
Via Verdi – Castelfranco Veneto (TV)
E.mail quartiereverdi@gmail.com
C.F. e P.I. – 02475740268

Assemblea straordinaria dell'Associazione Quartiere Verdi.

Il giorno venerdì **23 aprile 2026** alle ore 20.30 si è riunita, in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria dei soci presso la Sede Sociale in via Verdi, 32.

Ai sensi dell'art. 8 dello statuto vigente, l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Soci presenti n° 6.

L'assemblea si è riunita per discutere e deliberare il seguente

Ordine del Giorno:

- 1) Nomina del Presidente e Segretario dell'Assemblea;
- 2) Proposta variazione dello Statuto per l'iscrizione al RUNTS come Associazione di Promozione Sociale;
- 3) Varie ed eventuali.

Punto 1 - Nomina Presidente dell'Assemblea e Segretario.

Prende la parola il Presidente, prende atto della validità della costituzione dell'assemblea e propone quali:

Presidente per l'assemblea: Pierluigi Brustolon;

Segretario per l'assemblea: Matteo Rosina.

I soci confermano all'unanimità il Presidente e Segretario proposti per l'assemblea.

Punto 2 – Proposta di variazione dello statuto per l'iscrizione al RUNTS

Pierluigi Brustolon da lettura del nuovo Statuto per iscrizione al RUNTS come Associazione di Promozione Sociale.

Si apre il dibattito su quanto riferito dal Presidente dell'assemblea.

Dopo ampia discussione e richiesta di chiarimenti su alcuni articoli dello statuto,

L'Assemblea approva all'unanimità

di aderire al terzo settore mediante trasformazione dell'Associazione Quartiere Verdi in Quartiere Verdi A.P.S. (Associazione di Promozione Sociale) nel rispetto de Dlgs. 3 luglio 2017 num. 117 (Codice del terzo settore).

A tale scopo, l'assemblea straordinaria, **DELIBERA** all'unanimità di adottare lo Statuto allegato al presente verbale.

Punto 3 - Varie ed eventuali

In virtù di quanto sopra definito si dà mandato per la riprogettazione del logo della QV APS – Quartiere Verdi Associazione di Promozione Sociale.



ASSOCIAZIONE QUARTIERE VERDI
Via Verdi – Castelfranco Veneto (TV)
E.mail quartiereverdi@gmail.com
C.F. e P.I. – 02475740268

Alle ore 22.15, esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e non essendovi null'altro da deliberare, il presidente ringrazia tutti i soci partecipanti all'assemblea e dichiara conclusa l'assemblea straordinaria.

Il Presidente
Pierluigi Brustolon

Il Segretario
Matteo Rosina



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI CASTELFRANCO VENETO
05.05.2026
336 3

200.00 #
Liquori Euro

